



COMUNE DI CASTRONNO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO STRALCIO PER LA DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI A
MARGINE DELLA S.P. 341
E DEI MEZZI PUBBLICITARI MINORI SULL'INTERO
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato ed Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 4 del 06.02.2007

ART. 1

Ambito di applicazione e rinvio

1. Il presente provvedimento integra o sostituisce, per le sole parti espressamente disciplinate, il regolamento generale in materia di pubblicità approvato con deliberazione consiliare n. 13/1995 (di seguito Regolamento comunale 1995). Pertanto per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti, incluse le circolari chiarificatrici e d'indirizzo e la disciplina tributaria in materia di imposta sulla pubblicità.

ART. 2

Mezzi Pubblicitari installabili a margine od in vista della SP 341

1. Per esigenze di sicurezza specificate dal piano tecnico di localizzazione dei mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 23.01.2007, a margine od in vista della SP. n. 341 "Gallaratese" può essere consentita l'installazione dei soli mezzi pubblicitari riconducibili alle seguenti definizioni dell'art. 47 del DPR n. 495/92 (Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada):
 - Preinsegna;
 - Insegna d'esercizio;
 - Cartello;
 - Impianti di comunicazione pubblica ai sensi dello speciale Regolamento Regionale n. 6/2003;
 - Mezzi pubblicitari minori e temporanei, ai sensi del successivo art. 9;
 - Eventuali altri mezzi pubblicitari ai sensi della deroga disciplinata dal successivo art. 8;

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Il soggetto legittimato a presentare, ai sensi dell'art. 11 e correlativi del Regolamento del 1995, l'istanza di autorizzazione e a divenirne intestatario, è da individuarsi esclusivamente nel Soggetto direttamente interessato alla diffusione del messaggio pubblicitario.
2. Nel caso di messaggi pubblicitari scritti in lingua non italiana, occorre allegare dichiarazione autocertificativa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente la traduzione letterale del messaggio ed il suo eventuale significato figurato. Il Comune, al fine di verificare quanto dichiarato, potrà richiedere in ogni momento al Titolare dell'autorizzazione, la presentazione a proprie spese di una perizia giurata che attesti quanto dichiarato.
3. Una volta ottenuta l'autorizzazione e installato il mezzo pubblicitario, il richiedente dovrà presentare una comunicazione scritta, allegando la dichiarazione dell'impresa installatrice attestante la corretta realizzazione del manufatto tenendo conto la spinta del vento e la stabilità del mezzo e il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, nonché, in caso di mezzi illuminati o luminosi, la certificazione di regolare esecuzione dell'impianto elettrico prevista dalla Legge n. 46/1990 e succ. mod..
4. L'autorizzazione non è cedibile e, pertanto, la variazione del messaggio pubblicitario autorizzato potrà essere consentita solo nell'esclusivo e diretto interesse del titolare dell'autorizzazione medesima.

ART. 4

Preinsegne

1. La loro collocazione è consentita esclusivamente negli appositi impianti unitari di proprietà comunale posizionati nei punti indicati negli elaborati grafici costituenti il piano tecnico di localizzazione approvato dalla Giunta comunale.

2. L'assegnazione degli spazi sarà subordinata alla corresponsione dei corrispettivi di cui all'art. 53 del DPR n. 495/92 e sarà effettuata con procedura concorsuale, aperta a tutti, che privilegi le Aziende la cui attività comporti un significativo richiamo di traffico pesante e commerciale.
3. Per ciascuna localizzazione non può essere concesso allo stesso Soggetto pubblicizzato più di uno spazio, a prescindere dal messaggio pubblicitario che intende installare; tuttavia, nel caso di persistente disponibilità di spazio, potranno essere consentite più assegnazioni di natura precaria.

ART. 5 ***Insegne d'esercizio***

1. La loro collocazione è consentita esclusivamente nell'ambito della sede a cui si riferisce o nelle immediate pertinenze accessorie, fermo restando che il posizionamento non dovrà interferire con le esigenze di sicurezza del traffico e di percezione della segnaletica stradale e che il relativo dimensionamento non dovrà superare i 6 mq o mq. 10, come previsto dall'art. 8 – comma 2, lett. c) del vigente "Regolamento comunale 1995".
2. Nel caso di insediamenti di grandi dimensioni della distribuzione o comunque comportanti un effettivo richiamo di intenso traffico commerciale, potranno essere consentiti dimensionamenti maggiori, ferme le esigenze di sicurezza sopra indicate ed il rispetto di eventuali limitazioni dettate dallo strumento urbanistico-edilizio e dalle norme in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

ART. 6 ***Cartelli pubblicitari***

1. La loro collocazione è consentita esclusivamente nei punti indicati negli elaborati grafici costituenti il piano tecnico di localizzazione approvato dalla Giunta comunale.
2. L'assegnazione degli spazi sarà subordinata alla corresponsione dei corrispettivi di cui all'art. 53 del DPR n. 495/92 e sarà effettuata con procedura concorsuale, aperta a tutti, improntata ai seguenti criteri:
 - a) privilegiare i singoli Soggetti economici effettivamente interessati dalla divulgazione della propria produzione in loco;
 - b) tutti gli oneri di costruzione e di installazione del mezzo pubblicitario, inclusa la parte strutturale, si intendono a carico del Soggetto assegnatario, il quale avrà diritto di prelazione per il primo rinnovo triennale;
 - c) le modalità di costruzione ed installazione dovrà essere eseguita in base a specifica tecnica pre-definita dal Comune;
 - d) la parte strutturale passerà automaticamente di proprietà comunale all'atto di cessazione dell'autorizzazione, per qualsiasi causa avvenga;
 - e) per ciascuna localizzazione non può essere concesso allo stesso Soggetto pubblicizzato più di uno spazio, a prescindere dal messaggio pubblicitario che intende installare; tuttavia, nel caso di persistente disponibilità di spazio, potranno essere consentite più assegnazioni di natura precaria.
3. Sono tuttavia consentiti, ferma la necessità della preventiva autorizzazione:
 - a) i cartelli immobiliari che pubblicizzino la vendita o la locazione di unità immobiliari, purché siano installati in non più di 2 e solo nell'ambito dell'area dell'immobile interessato ed abbiano una superficie massima di 6 mq. ciascuno, fermo restando che il posizionamento dovrà avere durata limitata ed il rispetto della normativa generale;
 - b) i cavalletti mobili che pubblicizzino promozioni commerciali (saldi, liquidazioni, rottamazioni, inaugurazioni e simili), purché ubicati nel contesto, anche pertinenziale esterno, del punto dell'attività ed in numero massimo di 2.

ART. 7

Impianti di comunicazione pubblica ex Regolamento Regionale n. 6/2003

1. La loro collocazione è consentita esclusivamente nei punti indicati negli elaborati grafici costituenti il piano tecnico di localizzazione approvato dalla Giunta comunale, rispettando le disposizioni del citato regolamento regionale.
2. Nel caso in cui non pervenissero richieste entro congruo termine dall'opportuna pubblicizzazione di specifico avviso pubblico, i siti indicati nel piano potranno essere destinati all'installazione di uno o più cartelli; in tal caso, all'atto della scadenza della vigenza triennale delle connesse autorizzazioni, prevarranno eventuali istanze di collocamento degli impianti di comunicazione pubblica e regolamento regionale n. 6/2003.

ART. 8

Deroghe

1. In deroga ai criteri che precedono, potranno essere autorizzate installazioni di mezzi pubblicitari anche di altre tipologie o dimensioni qualora finalizzati alla pubblicizzazione in forma temporanea di iniziative di particolare rilievo sociale, culturale, sportivo e legate a tradizioni locali.
2. E' facoltà dell'Ufficio comunale preposto richiedere eventuali spostamenti o rimozioni per comprovati motivi di sopraggiunto interesse pubblico.

ART. 9

Semplificazione per i mezzi pubblicitari minori e temporanei

2. L'installazione dei mezzi pubblicitari "minori" aventi carattere di temporaneità (indicativamente non superiore a 3 mesi), quali a mero titolo esemplificativo:
 - a) Locandine di locazione, affitto e vendita di immobili aventi dimensione massima formato A3, purché applicate direttamente sull'immobile interessato o nelle relative pertinenze;
 - b) Locandine di pubblicizzazione di feste popolari ed iniziative socio culturali tradizionali aventi dimensione massima di 1 mq;
 - c) Targhe professionali, previo nulla osta dell'Ordine competente se previsto;
 - d) Targhe per attività autorizzate in base a legislazione specifica, quali "Bed & Breakfast", "Agriturismo", ecc.;....si intendono autorizzati dopo 10 giorni dalla presentazione di un atto di comunicazione tramite apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale competente corredato da fotomontaggio (o simile).
2. In ogni caso il mezzo pubblicitario non deve essere installato su impianti e strutture pubbliche (quali a mero titolo esemplificativo: pali enel/telecom, segnaletica stradale, altri mezzi pubblicitari, pensiline, semafori, ecc.), né interferire con la sicurezza della circolazione e con la piena percezione della segnaletica stradale.
3. Nel caso l'installazione interessi la proprietà privata, è onere del Soggetto interessato acquisire preventivamente l'occorrente assenso.
4. E' facoltà dell'Ufficio comunale preposto effettuare in ogni tempo controlli e di richiedere eventuali spostamenti o rimozioni nel caso in cui non siano state rispettate le prescrizioni che precedono o per comprovati motivi di interesse pubblico.
5. Il presente articolo trova applicazione per l'intera estensione del territorio comunale.

ART. 10

Sanzioni

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionate, viene applicata la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione e sarà pubblicata all'albo pretorio per una durata di 60 giorni consecutivi.
